



COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di VICENZA

N° 99 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NUOVA RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO A SEGUITO VARIAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO INTRODOLTA DAL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO E CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'11 AGOSTO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **dicembre**, nella sala delle adunanze su invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale così composta:

VENDRAMIN Luca	Sindaco	P
GUADAGNINI Dario	Vice Sindaco	P
CUMAN Mariella	Assessore	A

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Taibi Giuseppe

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Premesso che:

- la Legge n. 42 del 05/05/2009 in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, all'art. 2 stabilisce che vengono definiti e individuati "...i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati...";
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Visto l'art.151 comma 8 del decreto legislativo 267/2000 il quale recita : *"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. "*

Richiamato altresì l'art.233 bis del decreto legislativo 267/200 il quale dispone che:

- 1.*"Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2.*Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.*
- 3.*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017."*

Visto l'articolo 11-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che recita "Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e di criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4" e al comma 3 specifica "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, ...";

Visto, inoltre, il Decreto Legislativo n. 174 del 10/10/2012 che, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato per le Province ed i Comuni con l'articolo 147-quater del TUEL, ha disposto che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

Richiamato il punto 2 dell'Allegato 4/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che elenca e definisce le tipologie di enti/organismi/società componenti il "gruppo amministrazione pubblica" specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

Richiamato, altresì, il punto 3 dell'Allegato 4/4 'Principio contabile applicato n. 4/4' al D.Lgs. 118/2011 che al primo periodo prevede, da parte della capogruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Visto il DPCM 28 dicembre 2011 che disciplina le modalità della sperimentazione ed in particolare il Titolo V, concernente il bilancio consolidato e l'allegato 4, recante "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*";

Richiamati, del DPCM 28/12/2011:

- l'art. 9, commi 7 e 8, i quali definiscono "*organismi strumentali*" di regioni ed enti locali le "*loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica*", ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
 - l'art. 21, il quale definisce gli "*enti strumentali*" di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 267/2000, per i quali l'ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo 21;
 - l'art. 22, il quale definisce "*controllate*" le società nelle quali la regione o l'ente locale ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero dispone voti sufficienti per esercitare una influenza dominante;
 - l'art. 23, il quale definisce "*partecipate*" le società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma 1);
- Tenuto conto che principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4 al DPCM 28/12/2011, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:
- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
 - predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del decreto e di quanto previsto dal principio;
 - composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
 - riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
 - predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
 - approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 12/05/2016 con la quale, oltre ad altri adempimenti, è stata rinviata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, il quale prevede che gli enti locali possono rinviare al 2016 (2017 per i comuni fino a 5000 ab.) l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 08.06.2017, avente ad oggetto: "Ricognizione organismi, enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della eventuale individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato ex D.p.c.m. 28.12.2011";

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 2017 è stato modificato il quadro normativo vigente;

Rilevato come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del bilancio consolidato:

- 1) il **Gruppo amministrazione pubblica (GAP)**, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) il **perimetro di consolidamento** del bilancio, considerando come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- a) *irrelevanza* (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);
- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento;
- c) *enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione*;

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di PIANEZZE secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 7 e 8 del DPCM 28/12/2011
:

NESSUNO

2. costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 21 del DPCM 28/12/2011:

Società per azioni Etra S.p.A. - quota di partecipazione 0,20 %

Consiglio di Bacino Brenta – quota di partecipazione 4/1000

Verificato e accertato che:

–sono escluse dal consolidamento le società con partecipazione inferiore all'1%;

–sono escluse dal consolidamento le società con partecipazione superiore all'1% ma che presentano totale dell'attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici inferiori al 10% degli stessi valori del Comune;

–sono escluse dal consolidamento gli organismi, aziende, enti strumentali, a prescindere dalla quota detenuta, che presentino totale attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, inferiori al 10% dei corrispondenti valori del Comune;

–a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Verificati i dati relativi ai bilanci dell'anno 2016 e accertato che, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2017, la società partecipata Etra S.p.A., che risultava irrilevante in quanto la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Pianezze è pari allo 0,20 %, a seguito delle modifiche normative apportate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 2017, rientra nel perimetro di consolidamento in quanto società *in house* titolare dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

PROPONE

1. di approvare, ai sensi del DPCM 28/12/2011 e del principio contabile all. 4 al citato DPCM, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Pianezze:
 - Società per azioni Etra S.p.A. - quota di partecipazione 0,20 %
 - Consiglio di Bacino Brenta – quota di partecipazione 4/1000

 - di dare atto che NON sarà incluso nel Bilancio Consolidato, per il principio di irrilevanza, il Consiglio di Bacino Brenta – quota di partecipazione 4/1000;

 - di dare atto che sarà inclusa nel Bilancio Consolidato, in quanto società *in house* titolare dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato, la società Etra S.p.A – quota di partecipazione 0,20%;
2. di dare atto che si rende necessario predisporre il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, con riferimento alla società Etra S.p.A;
3. di definire le direttive guida per le informazioni e i documenti da acquisirsi dalla società partecipata come segue:
 - metodo di consolidamento: criterio del patrimonio netto; operazioni preliminari: eliminazione ai fini della corretta applicazione del presupposto di equivalenza delle operazioni infragruppo;
 - rilevazione e documentazione di eventuali differenze;
 - la società individuata appartenente all'elenco è tenuta alla fornitura dei seguenti documenti e informazioni: i bilanci di esercizio completi di nota integrativa, parere dell'organo di revisione e del verbale che attesti l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea del bilancio stesso; elenco puntuale e dettagliato delle operazioni infragruppo; compilazione per la parte di competenza del modello del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 con indicazione dei dati del conto del patrimonio e del conto economico; la trasmissione del bilancio consolidato con le proprie partecipate;
 - consegna di tutti i documenti al Comune di Pianezze entro il 10 luglio 2017.
4. Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Pianezze, 06.12.2017

Il Responsabile dell'Area Contabile
(F.to dott. Carlo Bizzotto)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportate e relativa all'argomento in oggetto;

Visti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico degli enti locali;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del DPCM 28/12/2011 e del principio contabile all. 4 al citato DPCM, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Pianezze:
 - Società per azioni Etra S.p.A. - quota di partecipazione 0,20 %
 - Consiglio di Bacino Brenta – quota di partecipazione 4/1000
 - di dare atto che NON sarà incluso nel Bilancio Consolidato, per il principio di irrilevanza, il Consiglio di Bacino Brenta – quota di partecipazione 4/1000;
 - di dare atto che sarà inclusa nel Bilancio Consolidato, in quanto società *in house* titolare dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato, la società Etra S.p.A – quota di partecipazione 0,20%;
2. di dare atto che si rende necessario predisporre il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, con riferimento alla società Etra S.p.A;
3. di definire le direttive guida per le informazioni e i documenti da acquisirsi dalla società partecipata come segue:
 - metodo di consolidamento: criterio del patrimonio netto; operazioni preliminari: eliminazione ai fini della corretta applicazione del presupposto di equivalenza delle operazioni infragruppo;
 - rilevazione e documentazione di eventuali differenze;
 - la società individuata appartenente all'elenco è tenuta alla fornitura dei seguenti documenti e informazioni: i bilanci di esercizio completi di nota integrativa, parere dell'organo di revisione e del verbale che attesti l'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea del bilancio stesso; elenco puntuale e dettagliato delle operazioni infragruppo; compilazione per la parte di competenza del modello del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 con indicazione dei dati del conto del patrimonio e del conto economico; la trasmissione del bilancio consolidato con le proprie partecipate;
 - consegna di tutti i documenti al Comune di Pianezze entro il 10 luglio 2017.
4. Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.